



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 2/2022

Roma, 3 gennaio 2022

Circolare n. 1/2022

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali  
ai Componenti del Comitato centrale

**Oggetto: tamponi naso-faringei effettuati da professionisti TSRM e PSTRP.**

Gentili Presidenti,

a seguito delle numerose richieste pervenute alla scrivente in merito all'esecuzione di tamponi naso-faringei da parte dei professionisti TSRM e PSTRP e presso le proprie strutture, è opportuno precisare che:

- 1) l'atto esecutivo di effettuare il tampone naso-faringeo non prevede il possesso di particolari competenze esclusive, ovvero prescinde dalla specifica competenza di una professione sanitaria essendo atto ai fini diagnostici e non atto diagnostico in sé; in altri termini, il cosiddetto tampone non può essere annoverato tra le specifiche competenze di una o poche professioni sanitarie, soprattutto in questo momento storico. Naturalmente, questa ampia investitura dovrà essere preceduta da un'adeguata e certificata formazione tecnica. Va, inoltre, considerato che la specifica effettuazione del tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 nel periodo attuale, ovvero nel corso della durata dello stato di emergenza da COVID-19, ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 ([DL 221 del 24 dicembre 2021](#)), in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili, è da considerarsi rientrante nell'"Attuazione di tutte le misure di prevenzione e controllo previste in caso di una possibile emergenza" all'interno dell'area di intervento Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie nell'ambito dei Livelli di assistenza relativi alla Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, di cui al [DPCM 12 gennaio 2017](#), che il Servizio sanitario nazionale deve garantire gratuitamente a tutti i cittadini attraverso i propri servizi e i propri operatori;
- 2) per quanto riguarda gli aspetti assicurativi, tenuto conto, come precisato, che questa non è attività tipica e riservata di alcuna professione sanitaria e del protrarsi dello stato di emergenza, ciascun professionista iscritto agli Ordini TSRM e PSTRP, a seguito di adeguata e certificata formazione, potrebbe beneficiare della copertura prevista dalla [polizza assicurativa in convenzione](#) sottoscritta dalla nostra Federazione nazionale, per i professionisti che vi hanno aderito. Infatti, con riferimento a detta convenzione, l'attività assicurata corrisponde con "quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento", compresi i riferimenti di legge precedentemente citati. Resta inteso che non è possibile garantire altrettanta copertura assicurativa per forme differenti di polizza non rientranti nella precitata convenzione. Pertanto, in presenza di coperture assicurative differenti, si suggerisce l'opportunità, per ciascun iscritto, di verificare, caso per caso, l'attività assicurata e le esclusioni dichiarate nel contratto assicurativo sottoscritto;



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

- 3) in seguito all'introduzione dell'obbligatorietà del possesso della certificazione verde per l'accesso a determinate attività (da ultimo modificato con [DL 172 del 26 novembre 2021](#) e [DL 221 del 24 dicembre 2021](#)), con [DL 105 del 23 luglio 2021](#), è stato previsto all'art. 5, che, oltre che nelle farmacie, i test antigenici rapidi possano essere eseguiti anche nelle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni a tal fine, secondo opportuni protocolli [[Protocollo d'intesa per i test antigenici rapidi nelle altre strutture sanitarie, validi per la certificazione verde](#): si veda, in particolare, pag. 3]. Questo, previa verifica delle modalità operative stabilite da ogni singola Regione, anche in merito all'accesso al sistema TS [[documento tecnico Sistema TS](#)], consentirebbe ai professionisti sanitari iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP lo svolgimento dell'atto esecutivo del tampone naso-faringeo presso i loro studi professionali nonché in strutture sanitarie dove essi svolgono la loro attività professionale, contribuendo, in questo periodo di emergenza sanitaria, ad incrementare l'offerta e le opportunità su tutto il territorio nazionale.

In conclusione, i professionisti iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP possono:

- compiere, previa adeguata e certificata formazione, l'atto esecutivo del tampone naso-faringeo e, secondo l'organizzazione regionale,
- compiere tale atto presso i propri studi professionali, nonché in strutture sanitarie dove essi svolgono la loro attività professionale;
- se il professionista vi ha aderito, beneficiare della copertura prevista dalla [polizza assicurativa in convenzione](#) sottoscritta dalla FNO TSRM e PSTRP (altre forme di polizza sottoscritte non rientranti nella convenzione non possono garantire di per sé valida copertura assicurativa; pertanto, consigliamo di valutare attentamente, caso per caso, le attività assicurate e le esclusioni).

Con la richiesta di divulgazione tale comunicazione agli iscritti interessati, si inviano cordiali saluti.

**Il delegato del Cc  
SPePa e GRSS**

Roberta Massa

**Il delegato del Cc  
agli Aspetti giuridici e medico-legali**

Alessandro Beux

**Il delegato del Cc  
Libera professione e cassa previdenziale**

Vincenzo Di Salvatore

**La Presidente**  
Teresa Calandra